I. Indicazioni relative ad alcuni specifici allegati tecnici.

L'attività di "Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo di solventi inferiore a 7,3 tonnellate/anno" non è più autorizzabile in via generale ai sensi dell'art. 272, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, ma è soggetta ad autorizzazione in via ordinaria secondo quanto previsto dall'art. 275, commi 2 e 4, del medesimo d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

L'allegato n. 2 (Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno) alla nuova autorizzazione generale prevede operazioni di saldatura, pulizia meccanica e preparazione di prodotti vernicianti. Per tali operazioni, essendo strettamente complementari all'attività principale di carrozzeria, non è richiesta l'adesione ad altri allegati tecnici.

L'allegato n. 4 (Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno) alla nuova autorizzazione generale (produzione di oggetti in vetroresina) prevede che, qualora vengano svolte operazioni di verniciatura su oggetti in vetroresina, dovrà essere presentata laddove necessario anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico n. 33, in precedenza non esistente, (Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno).

L'allegato n. 6 (Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno) alla nuova autorizzazione generale prevede che, qualora vengano svolte operazioni di verniciatura o utilizzo di collanti con solventi, dovranno essere presentate anche le istanze di adesione agli specifici allegati tecnici n. 7 (Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno) e n. 15 (Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno)

L'allegato n. 8 (Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno) alla nuova autorizzazione generale prevede che, qualora siano svolte operazioni di pulizia chimica o pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovrà essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici n. 12 (Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti) e n. 32 (Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche).
Per l'allegato n. 8 l'utilizzo di prodotti vernicianti in polvere è consentito in quantità illimitata.

L'allegato n. 12 (Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti) alla nuova autorizzazione generale prevede che, qualora vengano svolte operazioni di lavorazioni meccaniche/pulizia meccanica, dovrà essere presentata laddove necessario anche istanza di adesione all'allegato tecnico n. 32 (Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche).
Per l'allegato n. 12 l'utilizzo di detergenti in soluzione acquosa e di soluzioni di acidi o di basi è consentito in quantità illimitata.

L'allegato n. 13 (Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti) alla nuova autorizzazione generale prevede operazioni di pulizia meccanica, sgrassaggio, trattamenti elettrochimici, saldatura ed applicazione prodotti vernicianti / protettivi. Per tali operazioni, essendo strettamente complementari all'attività principale di laboratorio oreficeria, non è richiesta l'adesione ad altri allegati tecnici.

L'allegato n. 14 (Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno) alla nuova autorizzazione generale prevede che qualora vengano svolte operazioni di grassaggio, pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovrà essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici n. 12 (Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti) e n. 32 (Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche).

L'allegato n. 17 (Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno) alla nuova autorizzazione generale prevede che qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica o pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche o trattamenti termici senza utilizzo di olio, dovrà essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici n.12 (Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti), n. 32 (Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche).

L'allegato n. 18 (Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno) alla nuova autorizzazione generale prevede che qualora vengano svolte operazioni di sgrassaggio del supporto, produzione ceramiche artistiche e lavorazioni meccaniche o pulizia meccanica, dovrà essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici n. 12 (Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti), n. 28 (Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1.000 tonnellate/anno) e n. 32 (Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche).

L'allegato n. 24 (Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno) alla nuova autorizzazione generale prevede che qualora vengano svolte operazioni di lavorazioni meccaniche e/o pulizia meccanica, dovrà essere presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico n. 32 (Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche).

L'allegato n. 25 (Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno) alla nuova autorizzazione generale prevede che qualora vengano svolte operazioni di lavorazioni meccaniche e/o pulizia meccanica, dovrà essere presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico n. 32 (Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche).

L'allegato n. 26 (Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno) alla nuova autorizzazione generale prevede che qualora vengano svolte operazioni di serigrafia e/o tampografia, dovrà essere presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico n. 3 (Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno).

L'allegato n. 27 (Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massima non superiore a 35 tonnellate/anno) alla nuova autorizzazione generale prevede che qualora vengano svolte operazioni di pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovrà essere presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico n. 32 (Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche).

L'allegato n. 28 (Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1.000 tonnellate/anno) alla nuova autorizzazione generale prevede che qualora vengano svolte operazioni di decorazione oggetti in ceramica, terracotta o vetro, dovrà essere presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico: n. 18 (Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno).

L'allegato n. 30 (Saldatura di oggetti e superfici metalliche) alla nuova autorizzazione generale prevede che qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica o pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovrà essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici n. 12 (Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti) e n. 32 (Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche).

Testo modificato il 02/11/2010

Con riferimento all'allegato n. 32 (Lavorazioni meccaniche in genere e/o puliziameccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche) l'art. 281, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, prevede che: "I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il **01/09/2013** o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il **31/07/2012**.
In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti dall'articolo 269, comma 3, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo".
L'allegato 32 della nuova autorizzazione generale indica nell'ambito di applicazione "Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche:
A. con consumo di olio (come tale o come frazione di emulsione oleosa) tra 500 kg/anno e 4.000 kg/anno
e/o
B. con consumo di materiale abradente fino a 2.000 kg/anno".
Le ditte che utilizzano "Impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature" di cui all'art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e classificate ad inquinamento scarsamente rilevante (ex allegato 1 al d.P.R. 25/07/1991 – attività ad inquinamento poco significativo), per effetto della nuova autorizzazione generale, adottata dalla Provincia di Brescia con Atto Dirigenziale n. 1674 del 26/05/2009:

- qualora utilizzino un consumo di olio tra 500 kg/anno e 4.000 kg/anno saranno soggetti al regime della procedura semplificata ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006;
- mentre qualora utilizzino un consumo di olio superiore a 4.000 kg/anno saranno soggetti al regime della procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Pertanto, per quanto previsto dall'art. 281, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, le ditte sopraindicate **dovranno adeguarsi entro il 01/09/2013** e **presentare la relativa domanda entro il 31/07/2012**.
Tali termini, più volte prorogati, sono specificati nel d.lgs. n. 128 del 29/06/2010.